COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.1.2020
COM(2020) 17 final

2020/0007 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull'aggiunta di sostanze all'elenco nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti (CND, Commission on Narcotic Drugs) in relazione all'adozione prevista delle modifiche alle tabelle della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988, in base alle raccomandazioni dell'organo internazionale di controllo degli stupefacenti (INCB, International Narcotics Control Board).

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988

La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988 ("la convenzione") mira a promuovere la cooperazione fra le parti affinché possano affrontare in modo più efficace i diversi aspetti del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope aventi una dimensione internazionale. Nell'ottemperare ai loro obblighi nell'ambito della convenzione, le parti adottano le misure necessarie, anche legislative e amministrative, conformemente alle disposizioni fondamentali dei rispettivi ordinamenti nazionali. La convenzione è entrata in vigore l'11 novembre 1990. L'UE[1] e i suoi Stati membri sono parti della convenzione.

2.2. La commissione Stupefacenti (CND)

La CND è una commissione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e le sue funzioni e i suoi poteri sono tra l'altro definiti nella convenzione. Essa è costituita da 53 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall'ECOSOC. Attualmente, 13 Stati membri[2] dell'UE sono membri della CND con diritto di voto. L'Unione ha lo status di osservatore in seno alla CND.

La CND, tenendo in considerazione le osservazioni formulate dalle parti nonché le osservazioni e le raccomandazioni dell'INCB, la cui valutazione è determinante in ambito scientifico e tenendo altresì in considerazione altri fattori rilevanti, può decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri di aggiungere una sostanza nelle tabelle della convenzione.

2.3. L'atto previsto della commissione Stupefacenti (CND)

Fra il 2 e il 6 marzo 2020, in occasione della sessantatreesima sessione, la CND adotterà una decisione relativa all'aggiunta di una sostanza alle tabelle della convenzione ("l'atto previsto"), nella fattispecie il metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA).

Finalità dell'atto previsto è aggiungere il metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA) all'elenco delle sostanze classificate nelle tabelle della convenzione, al fine di imporre ai paesi di adottare

[1] Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).

[2] Austria, Belgio, Croazia, Repubblica ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito. L'appartenenza del Regno Unito all'UE è subordinata a un cambiamento, conseguenza della richiesta del Regno Unito di recedere dall'UE.

misure atte a controllare e monitorare il commercio legittimo del metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA), in modo da prevenirne la diversione.

Secondo la convenzione, le decisioni della CND diventano vincolanti, a meno che una parte non abbia presentato la decisione di riesame all'ECOSOC entro il termine applicabile[3]. Le decisioni dell'ECOSOC in materia sono definitive. Gli atti previsti diventeranno vincolanti per le parti a norma dell'articolo 12 della convenzione che dispone quanto segue nelle sue parti rilevanti:

"Ogni decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo è comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a divenirlo ed all'Organo. Essa prenderà pienamente effetto nei confronti di ciascuna Parte 180 giorni dopo la data della sua comunicazione.

Le decisioni prese dalla Commissione in virtù del presente articolo sono sottoposte al Consiglio per revisione se una Parte ne fa domanda entro i 180 giorni successivi alla data della loro notifica. La domanda deve essere inviata al Segretario generale accompagnata da tutte le informazioni pertinenti che la motivano.

Il Segretario Generale comunica copia della domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione all'Organo e a tutte le Parti invitandole a presentare le loro osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute sono comunicate al Consiglio per esame

Il Consiglio può confermare o annullare la decisione della Commissione. La sua decisione è comunicata a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a divenirlo, alla Commissione e all'Organo."

3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE

Il 15 novembre 2019 la Commissione è stata informata che l'INCB raccomanda di aggiungere alla tabella I della convenzione una sostanza, ossia il metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA).

Secondo la valutazione dell'INCB il metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA) è frequentemente usato per la fabbricazione illecita di anfetamine e metanfetamine. Vi sono prove che il volume e la portata della fabbricazione illecita di tali stupefacenti e sostanze psicotrope provochino gravi problemi sociali o di salute pubblica, il che giustifica il collocamento della sostanza in questione sotto il controllo internazionale. Non si conoscono peraltro usi legittimi del metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA), fatta eccezione dei modesti quantitativi destinati a usi di ricerca, sviluppo e analisi di laboratorio.

La fabbricazione illecita di anfetamine e metanfetamine rappresenta un grave problema per l'Unione. Tali stupefacenti e sostanze psicotrope fabbricati illecitamente causano significativi problemi di salute pubblica e di ordine sociale nell'Unione. Inoltre, i gruppi della criminalità organizzata nell'Unione esportano illecitamente tali stupefacenti e sostanze psicotrope verso paesi terzi.

Va osservato che attualmente la Commissione sta preparando in parallelo un regolamento delegato inteso ad aggiungere diverse sostanze, compreso il metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA), all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, e all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il

[3] Articolo 12, paragrafo 7, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988.

controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi, in seguito alle discussioni svoltesi nel maggio 2019 in seno al gruppo di esperti dell'UE sui precursori di droghe. [4]

Gli Stati membri dell'Unione in seno alla CND dovrebbero pertanto esprimere la posizione a favore dell'aggiunta del metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA) alla tabella I della convenzione.

Le modifiche alle tabelle della convenzione hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione nel settore del controllo dei precursori di droghe, in quanto le sostanze aggiunte a dette tabelle devono essere incorporate nel diritto dell'Unione. A tal fine è stato conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo[5].

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[6].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La commissione Stupefacenti è un organo istituito da un accordo, ossia la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Gli atti che la commissione Stupefacenti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante ai sensi del diritto internazionale a norma dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope. L'atto previsto ha effetti giuridici ed è tale da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, ossia: Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1) e regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe. poiché le modifiche alle tabelle della convenzione hanno ripercussioni

---

4 Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1) e regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

5 Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

6 Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione nel settore del controllo dei precursori di droghe, in quanto le sostanze aggiunte a dette tabelle devono essere incorporate nel diritto dell'Unione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

Pertanto la base giuridica sostanziale della proposta di decisione è l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto della commissione Stupefacenti emenderà le tabelle della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, è opportuno pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente alla sua adozione.

2020/0007 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull'aggiunta di sostanze all'elenco nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, in prosieguo denominata "convenzione delle Nazioni Unite", è entrata in vigore l'11 novembre 1990 ed è stata conclusa a nome della Comunità economica europea mediante decisione 90/611/CEE del Consiglio[7].

(2) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 2 a 7, della convenzione, possono essere aggiunte sostanze alle tabelle della convenzione in cui sono elencati i precursori di droghe.

(3) La commissione Stupefacenti, nel corso della sua sessantatreesima sessione che si terrà a Vienna dal 2 al 6 marzo 2020, dovrebbe decidere in merito all'aggiunta di una nuova sostanza alle tabelle della convenzione.

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto la decisione sarà vincolante per l'Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, in particolare il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio[8], del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e il regolamento (CE) n. 273/2004[9] del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe.

(5) Secondo la valutazione dell'INCB, la sostanza metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA) è frequentemente usata per la fabbricazione illecita di anfetamine e metanfetamine. Vi sono prove che il volume e la portata della fabbricazione illecita di tali stupefacenti e sostanze psicotrope provochino gravi problemi sociali o di salute pubblica, il che giustifica il collocamento delle sostanze in questione sotto il controllo internazionale. La fabbricazione illecita di anfetamine e metanfetamine causa significativi problemi di salute pubblica e di ordine sociale nell'Unione. Con frequenza e quantitativi crescenti si registrano incidenti legati al traffico di metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA) e i

---

7 GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56.
8 GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.
9 GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

gruppi della criminalità organizzata nell'Unione esportano inoltre anfetamine e metanfetamine verso paesi terzi.

(6) La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri della commissione Stupefacenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti è la seguente:

- il metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA) deve essere aggiunto nella tabella I della convenzione

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente